REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36
DEL 24 OTTOBRE 2022
AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 42
DEL 19 OTTOBRE 2022

SO 36

Anno LIX S.O. n. 36

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

22_SO36_1_DPR_128_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 13 ottobre 2022, n. 0128/Pres.
Dimissioni Graziano Pizzimenti dalla carica di Assessore della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 0127/Pres. del 22 maggio 2018, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, alla nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale;
ATTESO che con il precitato decreto è stato, tra gli altri, nominato Assessore regionale il signor Graziano Pizzimenti;
VISTA la nota di data 11 ottobre 2022, con la quale il predetto Assessore ha rassegnato, nelle mani del Presidente della Regione, le proprie dimissioni dall'incarico di Assessore regionale, con decorrenza dal 13 ottobre 2022;
DATO ATTO che, a seguito delle dimissioni, il signor Graziano Pizzimenti cessa dalla carica di Assessore regionale e conseguentemente dall'incarico relativo alla trattazione delle materie di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio, attribuito con proprio decreto n. 0128/Pres. del 31 luglio 2019;
VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare il disposto degli articoli 23 e 24 della citata legge regionale n. 7/1988;
RITENUTO di dover accogliere le dimissioni del signor Graziano Pizzimenti dalla carica di Assessore regionale;
RITENUTO di riservare a sé la trattazione delle materie di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio;

DECRETA

1. Di accogliere le dimissioni rassegnate dal signor Graziano Pizzimenti dalla carica di Assessore regionale.
2. Di dare atto che, in conseguenza delle dimissioni ed a parziale modifica del decreto n. 0127/Pres. del 22 maggio 2018, il signor Graziano Pizzimenti cessa dalla carica di Assessore regionale e dall'incarico relativo alla trattazione delle materie di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
3. Di riservarsi la trattazione delle materie di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

22_SO36_1_DPR_129_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2022, n. 0129/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "l'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale, e l'articolo 9, comma 2, lettera a) della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite: finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS)";
- l'articolo 11, commi da 1 a 3 della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali "[…] la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici (comma 1)"; "l'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS (comma 2)"; "con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spesa ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento (…) (comma 3)";

VISTO il proprio decreto 2 gennaio 2017, n. 08/Pres., recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", modificato con proprio decreto 31 ottobre 2017, n. 0256/Pres., con proprio decreto 26 luglio 2018, n. 0157/Pres., e con proprio decreto 26 settembre 2019, n. 0169/Pres., di seguito Regolamento;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1380 del 23 settembre 2022 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8.";

VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

PRESO ATTO che nella seduta dell'11 ottobre 2022, la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P di pari data 2022) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1380/2022;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1505 del 14 0ttobre 2022;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8

art. 1 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 2, è sostituita dalla seguente;

<<b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
b) al comma 5, le parole <<e comma 3>> sono soppresse.

art. 2 modifica all'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Regione 8/2017, le parole <<e comma 3>> sono soppresse.

art. 3 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole <<punti 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti 20>>:
b) alla lettera a) del comma 4, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
c) alla lettera b) del comma 4, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

art. 4 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, la parola <<economico>> è sostituita dalla seguente <<finanziario>>.

art. 5 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole <<comma 2>>, sono inserite le seguenti: <<dall' 1 ottobre>>;
b) al comma 5, le parole <<e comma 3>> sono soppresse.

art. 6 modifica all'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 8/2017, le parole <<e comma 3>> sono soppresse.

art. 7 modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, è sostituita dalla seguente:
<<a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative alle attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, svolte nell'annualità precedente;>>.

art. 8 modifiche all’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. All’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Regione 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, prima delle parole <<La rendicontazione è predisposta>>, sono aggiunte le seguenti: << Salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), >>;
b) al comma 3, dopo le parole <<revoca del contributo.>>, sono inserite le seguenti: << Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di 180 giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.>>.

art. 9 modifiche all’articolo 17 bis del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell’articolo 17 bis del decreto del Presidente della Regione 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera h), dopo le parole <<logo della Regione>> sono inserite le seguenti: <<e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA” >>;
b) dopo la lettera j), è aggiunta la seguente:
<<j bis) dichiarare di aver adempiuto agli obblighi imposti dall’articolo 1, comma 15 quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS).>>.

art. 10 modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole <<, a titolo esemplificativo e non tassativo,>> sono soppresse;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d’opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell’importo dell’incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell’importo dell’incentivo;>>;
c) alla lettera b) le parole <<spese di ospitalità>>, sono sostituite dalle seguenti: << spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale>>;
d) alla lettera c), le parole <<spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; >> sono soppresse.

art. 11 modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1.Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, le parole <<ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.>> sono soppresse.

art. 12 disposizione transitoria

1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 bis, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, per l'annualità 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

art. 13 sostituzione degli allegati A, B, D, F al decreto del Presidente della Regione 8/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 8/2017, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.
2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 8/2017, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.
3. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione 8/2017, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.
4. L'allegato F al decreto del Presidente della Regione 8/2017, è sostituito dall'allegato D al presente regolamento.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 13)
Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 8/2017

Allegato A
(riferito all'articolo 9)
Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) coerenza del progetto triennale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) coerenza del progetto triennale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
4) qualità della direzione artistica	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
5) tradizione culturale del teatro	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B
(riferito all'articolo 13)
Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 8/2017

Allegato B
(riferito all'articolo 9)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

5) coerenza del progetto annuale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione, o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali					
10) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzione di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato C
(riferito all'articolo 13)
Sostituzione dell'allegato D al decreto del Presidente della Regione 8/2017

Allegato D
(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri nazionali

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1)Qualità artistica, innovatività, ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) coerenza del progetto annuale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione, o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali					
10) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzione di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	//	//	//	presente (3 punti)	assente

13) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altri arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato D
(riferito all'articolo 13)
Sostituzione dell'allegato F al decreto del Presidente della Regione 8/2017

Allegato F
(riferito all'articolo 9)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale					
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) coerenza del progetto annuale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione, o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali					
10) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzione di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	//	//	//	presente (3 punti)	assente

13) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altri arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO36_1_DPR_130_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2022, n. 0130/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e in particolare l'articolo 30, comma 1, che stabilisce che l'Amministrazione regionale realizza, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e anche in convenzione con altri soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere e sensibilizzare la cultura per la parità di genere e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale;
VISTO che, ai sensi del comma 2 della succitata disposizione, tali progetti sono promossi e gestiti da enti pubblici, dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017, che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile e dalle organizzazioni sindacali e datoriali;
VISTO che il comma 3 dell'articolo 30 della medesima legge demanda al regolamento regionale la definizione dei criteri e delle modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i succitati progetti, i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari;
PRESO ATTO che per il regolamento in oggetto, non riguardando funzioni attribuite agli enti locali, la finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali, non è stato necessario richiedere al Consiglio delle Autonomie locali il parere previsto dall'art. 8 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);
VISTO il testo del "Regolamento per la concessione di contributi per iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)", e ritenuto di emanarlo:
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1522 del 14 ottobre 2022;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione di contributi per iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale;
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione di contributi per iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità)

Sommario

articolo 1 oggetto

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (*Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità*), i criteri e le modalità di concessione dei contributi per i progetti diretti a diffondere la cultura per la parità di genere.
2. Il regolamento disciplina altresì i requisiti dei beneficiari ed i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in base agli indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.

articolo 2 interventi finanziabili

1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 22/2021, l'Amministrazione regionale sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere e sensibilizzare la cultura per la parità di genere e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.
2. Per garantire trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità, la Regione promuove, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 22/2021:

a) iniziative per la diffusione della cultura e dei valori di uguaglianza tra i generi, in tutti i contesti sociali, economici, culturali e territoriali;

b) progetti per il contrasto degli stereotipi di genere al fine di favorire la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni di ciascuno, uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline e, in particolare, in quelle matematiche, tecniche e scientifiche;
c) politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità al fine di favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini;
d) interventi volti a favorire il superamento del divario retributivo tra uomini e donne e a promuovere una eguale valorizzazione delle competenze ed equa remunerazione;
e) iniziative volte a promuovere l'occupazione femminile e il lavoro qualificato delle donne nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso nel mercato del lavoro, la formazione, la progressione di carriera e l'imprenditorialità femminile;
f) iniziative di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere;
g) ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni.

3. I progetti che l'Amministrazione regionale sostiene afferiscono, in base a quanto indicato specificamente dagli avvisi pubblici di cui all'articolo 4, di seguito avvisi, ad azioni positive e iniziative speciali, di seguito denominati interventi,volte a promuovere la cultura della parità di genere, a ridurre situazioni di svantaggio, a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile del territorio regionale.

4. La misura del contributo per ciascuna tipologia progettuale è indicata negli avvisi.

articolo 3 beneficiari

1. Gli avvisi pubblici determinano le tipologie ed i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione ed erogazione degli incentivi, nonché eventuali esclusioni.

2. Sono beneficiari del contributo i soggetti che promuovono progetti per sviluppare gli interventi di cui all'articolo 2 individuati dagli avvisi di cui all'articolo 4 tra uno o più dei seguenti soggetti:
a) i soggetti pubblici;
b) gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*), che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile;
c) dalle organizzazioni sindacali e datoriali.

3. I soggetti di cui al comma 2, devono:
a) avere sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
b) svolgere la propria attività nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
c) soddisfare eventuali ulteriori requisiti specifici indicati dagli avvisi.

articolo 4 contenuti e modalità di emanazione e comunicazione degli avvisi

1. Gli avvisi regolano nel dettaglio i procedimenti di concessione dei contributi del presente regolamento ed individuano, in base agli indirizzi della Giunta regionale e secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3, gli ambiti tematici specifici e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.

2. Gli avvisi sono adottati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di pari opportunità, di seguito Servizio, e determinano:
a) gli ambiti tematici specifici;
b) la natura e le caratteristiche dei soggetti promotori dei progetti e beneficiari dei

contributi tra quelli individuati all'articolo 2;
c) l'ammontare delle risorse da destinare a ciascun ambito o ambiti specifici individuati, nel rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria;
d) la durata dei progetti, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 6 e per un periodo non superiore ai 18 mesi, eventualmente prorogato di un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta motivata;
e) il periodo di riferimento per l'ammissibilità delle spese;
f) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
g) le modalità di selezione dei progetti secondo le procedure valutative a sportello o a bando richiamate all'articolo 6;
h) le priorità di selezione, l'eventuale soglia minima di punteggio da raggiungere ed i punteggi dettagliati di valutazione per ognuno dei criteri generali indicati all'articolo 6, comma 3, specificamente individuati in relazione agli ambiti tematici indicati dagli avvisi e funzionali all'elaborazione della graduatoria;
i) l'indicazione dettagliata delle spese ammissibili, in base ai principi generali di cui all'articolo 8;
j) la misura massima del contributo da assegnare a ciascun progetto e il valore percentuale dello stesso sul totale delle spese ammissibili e l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento;
k) l'eventuale possibilità di cumulo dei contributi disciplinati dal presente regolamento con altri contributi o incentivi pubblici;
l) la modalità di erogazione del contributo;
m) le eventuali modalità e termini di accettazione del contributo;
n) gli obblighi del beneficiario in relazione al monitoraggio e alla conforme attuazione del progetto;
o) l'ipotesi di rideterminazione e di revoca dei contributi;
p) le modalità di rendicontazione, nel rispetto della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*), in particolare di quanto disposto titolo II, capo III, della medesima legge.

3. Gli avvisi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

articolo 5 modalità di presentazione delle domande e documentazione allegata

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, da far pervenire all'ufficio, sono stabiliti dagli avvisi, che sono corredati da fac simile della modulistica da allegare.
2. Le domande, a pena di inammissibilità, sono presentate nei termini e con le modalità stabilite dagli avvisi.
3. La domanda è corredata da attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta.

articolo 6 procedure di valutazione

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7/2000 ed in particolare dal titolo II, capo II, i progetti di cui al presente regolamento sono valutati, secondo quanto indicato negli avvisi:
a) con procedura valutativa a sportello nel caso tali interventi consistano nella realizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione territoriale ovvero di interventi semplici e concreti in favore della rimozione di situazioni di svantaggio la cui durata massima non superi le 6 giornate, anche non consecutive, nell'arco temporale massimo di sei settimane;

b) con procedura valutativa a bando nel caso tali interventi corrispondano a progetti complessi i cui tempi di realizzazione siano articolati nel tempo.

2. Per la procedura valutativa a sportello lo svolgimento dell'istruttoria delle domande è posto in capo al Servizio ed è diretta a verificare, in particolare, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di progetto, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi indicati negli avvisi, l'ammissibilità delle spese.

3. Per la procedura valutativa a bando, esaurita la fase istruttoria relativamente ai requisiti di ammissibilità delle domande da parte del Servizio, viene effettuata la valutazione comparata dei progetti dalla Commissione di valutazione di cui al comma 5 in base ai seguenti criteri generali:

a) complessità e completezza;
b) fattibilità e immediata cantierabilità dell'iniziativa, in relazione alla valutazione ex ante proposta, all'evidenza di elementi e strumenti che le garantiscono e al cronoprogramma previsto;
c) efficacia nella capacità di incidere ed indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento e a vantaggio dei destinatari individuati, nonché di produrre effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente:
   1) efficacia individuata ex ante per progetti che vengono presentati per la prima volta nell'ambito del territorio regionale e non hanno mai goduto di contributi pubblici;
   2) efficacia individuata ex post in base alle evidenze dei risultati già raggiunti per progetti già realizzati nell'ambito del territorio regionale, che hanno beneficiato in passato di contributi pubblici e nei quali siano rilevati punti di forza e vantaggi ottenibili nel replicare o circuitare il progetto nel territorio;
d) originalità e carattere innovativo, sulla base dei caratteri di originalità e innovatività dell'iniziativa presentata in relazione all'ambito di riferimento;
e) economicità, in relazione al piano finanziario e alla congruità delle spese preventivate;
f) altri criteri specifici individuati dagli avvisi.

4. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, l'ufficio provvede a richiederli, fissando un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda verrà dichiarata inammissibile.

5. In ordine alla valutazione di cui al comma 3, con decreto del Direttore del Servizio competente, è costituita una commissione di valutazione, di seguito Commissione, presieduta dal Direttore stesso o suo delegato e composta da due funzionari della medesima struttura, di cui uno verbalizzante, dalla Presidente della Commissione regionale pari opportunità o suo delegato, dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità o sua delegata o delegato tra le Consigliere o i Consiglieri regionali di area vasta.

articolo 7 modalità di comunicazione degli atti del procedimento e di concessione dei contributi

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, tutte le comunicazioni tra l'amministrazione ed i richiedenti beneficiari relative al procedimento amministrativo contributivo, comprese quelle di concessione del contributo, avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica (PEC) attraverso l'indirizzo del Servizio.

2. Per la procedura valutativa a sportello, esaurita la fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, il contributo è concesso con decreto del Direttore di Servizio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute entro il termine fissato degli avvisi, nei limiti della disponibilità finanziarie.

3. Per la procedura valutativa a bando, acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, sono adottati con decreto del Direttore di Servizio:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a

contributo, con indicazione dell'importo assegnato a ciascun progetto, nonché dei progetti ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio stabilita dagli avvisi;

c) l'elenco dei progetti non ammissibili con indicazione sintetica dei motivi di inammissibilità.

4. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione tiene luogo della comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

5. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore di Servizio entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande nei procedimenti a graduatoria e dalla data della presentazione della domanda nei procedimenti a sportello.

6. Gli avvisi possono prevedere che, a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 3, sia comunicata dall'ufficio l'assegnazione del contributo ai beneficiari, con fissazione di un termine perentorio, non superiore a 20 giorni, per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario è escluso dalla concessione del contributo.

7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede con lo scorrimento della graduatoria.

articolo 8 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese, per essere ammissibili, rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative al progetto finanziato;

b) sono generate esclusivamente durante il periodo indicato dagli avvisi, chiaramente riferibili al progetto e totalmente pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono sostenute dal soggetto beneficiario del contributo.

articolo 9 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di contributo, relative a spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, esperti, tecnici, consulenti, relatori e collaboratori;

b) spese per compensi a personale contrattualizzato dal beneficiario in via temporanea ed esclusivamente per attività riferite all'iniziativa proposta, quale, a titolo esemplificativo, esperti, tecnici, consulenti, relatori, collaboratori, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

c) spese per la fornitura di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlati al programma proposto e realizzatesi, a titolo esemplificativo, da imprese, cooperative e associazioni;

d) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese ammissibili;

e) spese per l'acquisto di materiale di consumo e per leasing o noleggio di materiali e beni strumentali, riferibili direttamente ed esclusivamente all'iniziativa proposta, per un importo complessivo non superiore al 30% delle spese ammissibili;

f) canone di noleggio o locazione e spese di assicurazione per sale o altri spazi utilizzati temporaneamente ed esclusivamente per il progetto;

g) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;

h) spese promozionali, pubblicitarie e di affissione, compresa la stampa dei materiali prodotti.

articolo 10 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua, canoni di locazione, spese condominiali, spese di assicurazione, spese di pulizia e di manutenzione degli immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
b) spese telefoniche;
c) spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
d) spese postali e bancarie;
e) retribuzione di personale impegnato nell'amministrazione o nella segreteria del soggetto beneficiario;
f) spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario;
g) spese per l'acquisto di beni mobili immobili o strumentali;
h) imposta sul valore aggiunto (iva), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
i) tasse ed imposte al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario;
j) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
k) spese di tesseramento, quale, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione ad associazioni, cooperative.

articolo 11 rendicontazione e documentazione

1. Entro il termine stabilito dagli avvisi, i beneficiari presentano all'ufficio idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli dal 41 al 43 della legge regionale 7/2000, nonché l'eventuale ulteriore documentazione prevista dallo stesso.
2. È ammessa la proroga del termine di rendicontazione, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il termine stabilito di cui al comma 1.
3. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione della struttura presso la propria sede la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo.

articolo 12 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

articolo 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO36_1_DPR_132_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0132/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16/2014, così come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 19/2021 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), ai sensi del quale: "La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche con esclusione dei multiplex, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime" e l'articolo 22, comma 2 il quale dispone che: "l'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi previa procedura valutativa delle domande";
- l'articolo 23, comma 7, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1378 del 23 settembre 2022 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che nella seduta dell'11 ottobre 2022 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P di pari data) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1378/2022;
VISTO il testo del <<Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)>>, e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione di Giunta regionale n. 1508 del 14 ottobre 2022

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento

tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche ubicate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) sala cinematografica: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
b) multiplex: l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti, costruiti fuori dei centri storici, con una concezione avanzata che ottimizza la fruizione da parte degli spettatori, a partire dall'ampia disponibilità di parcheggi, e contemporaneamente la gestione da parte dell'esercente;
c) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
d) sale cinematografiche d'essai: sale cinematografiche munite di riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e relativi decreti attuativi del Ministro dei beni e attività culturali e per il turismo.

Art. 3
(*Modalità di comunicazione degli atti del procedimento*)

1. Le comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e i soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4
(*Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità*)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
a) gli enti pubblici;
b) i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;
c) gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
d) le società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5
(*Iniziative finanziabili e limiti massimi e minimi degli incentivi*)

1. Sono finanziabili:

a) interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale cinematografiche ubicate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
b) l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, strettamente legati alla realizzazione dell'intervento di miglioramento funzionale, messa in sicurezza o di adeguamento tecnologico della sala cinematografica.
2. Gli interventi finanziabili di cui al comma 1, lettera a) sono esclusivamente quelli da effettuarsi sul patrimonio edilizio esistente e non aventi rilevanza urbanistica, ma solo edilizia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e che siano riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2009, della manutenzione straordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e delle attività di edilizia libera, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 19/2009.
3. Non sono finanziabili gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia che siano riconducibili alle categorie della nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e trasformazione territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, nonché gli interventi aventi solo rilevanza edilizia di restauro e risanamento conservativo, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.
4. Non sono ammessi interventi realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
5. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della Legge, non sono finanziabili gli interventi da realizzare nei multiplex.
6. L'incentivo è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 15.000,00 euro e 60.000,00 euro.
7. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario a coprire l'intera spesa ammessa dell'ultima iniziativa inserita in graduatoria fra quelle da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa. In assenza di tale quota di cofinanziamento con fondi propri o nel caso in cui essa non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare la spesa ammessa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al 30 per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'intervento.
8. Nel caso di presenza di altri contributi pubblici o privati concessi per la realizzazione del medesimo intervento, i contributi di cui al presente regolamento sono modulati o rideterminati fino a concorrenza dell'importo della spesa effettivamente rimasta in carico al richiedente, detratta la quota dell'importo degli altri contributi ottenuti.

Art. 6
(*Spese ammissibili*)

1. Sono ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione dell'intervento, quali spese per l'esecuzione dei lavori, spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge, IVA laddove costituisca un costo per il beneficiario, prestazioni di servizi e forniture direttamente riconducibili alla tipologia di iniziativa finanziabile, cosi come definita dall'articolo 5.
2. Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, incluse quelle relative al loro trasporto e montaggio, purché strettamente legati al miglioramento

funzionale, messa in sicurezza e adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche della sala cinematografica.
3. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
a) sono relative e riferibili agli interventi finanziati;
b) sono generate durante il periodo della loro realizzazione, sono riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
c) sono intestate e pagate dal soggetto beneficiario.

Art. 7
(*Spese inammissibili*)

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) i costi per "Sistema 3D stereoscopico attivo-passivo";
b) le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza telefonica, manutenzione preventiva o correttiva periodica, costi di garanzia, servizi di supporto remoto, attivazione linea ADSL e relativi costi di utilizzo;
c) le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme, quelle tramite noleggio e di beni usati;
d) i beni e materiali di consumo, il materiale pubblicitario, l'acquisto di scorte, i beni in comodato;
e) le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento dell'impianto di digitalizzazione;
f) le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente del soggetto richiedente;
g) le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento degli impianti;
h) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
i) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
j) contributi in natura;
k) spese per oneri finanziari.

Art. 8
(*Documentazione giustificativa della spesa*)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi e nei i limiti in cui è consentito il pagamento in contanti.
2. Nel caso previsto dall'articolo 9, il beneficiario allega alla documentazione giustificativa delle spese sostenute una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'ammontare degli altri contributi ottenuti per la realizzazione dell'intervento, a conferma ovvero a integrazione di quanto già eventualmente dichiarato in sede di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

Art. 9
(*Cumulo di contributi*)

1. Il medesimo intervento può essere sovvenzionato da altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti.
2. In sede di domanda di contributo, il richiedente presenta una dichiarazione attestante l'ottenimento di altri contributi pubblici o privati per il medesimo intervento per il quale viene richiesto l'incentivo
3. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo

intervento e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente, allo stesso scopo. La somma dei suddetti finanziamenti e del contributo di cui al presente regolamento non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo è conseguentemente rideterminato.

Art. 10
(*Domanda di contributo e relativa documentazione*)

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio competente in materia di attività culturali della Direzione centrale cultura e sport, di seguito Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
b) la relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione;
c) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
d) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, la descrizione dell'opera da realizzare, il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori per gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento per i soggetti privati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14/2002;
e) la deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di incentivo, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
f) per i richiedenti non proprietari della sala cinematografica, la copia della convenzione o di altro idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione della sala almeno sino alla scadenza del termine dell'obbligo previsto dall'articolo 19, unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi;
g) la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle rispettive categorie ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a), b) o d), della legge regionale 19/2009;
h) modulo F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente;
i) dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2.
3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.
4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e c), comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera b), o la sua compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda e conseguente sua archiviazione d'ufficio, ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 11
(*Presentazione della domanda*)

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 marzo ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 12
(*Cause di inammissibilità delle domande*)

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4;
b) prive dei documenti indicati all'articolo 10, comma 2, lettere a) e c);
c) prive della procura firmata;
d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 11, comma 1;
e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 2;
f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 14, comma 3, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 13
(*Comunicazione di avvio del procedimento*)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 14
(*Procedimento valutativo, istruttoria, elaborazione della graduatoria e termini del procedimento*)

1. Gli incentivi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle iniziative, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
4. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 15, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
5. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 2, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo.
6. Le iniziative risultate ammissibili sono valutate sulla base dei criteri e delle priorità di selezione di cui all'articolo 15.
7. Conclusa la fase valutativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 11, comma 2, il Direttore Centrale competente in materia di attività culturali approva la graduatoria degli interventi proposti e la comunica ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
8. L'elenco dei beneficiari del contributo viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione con la determinazione dei punteggi numerici, così come l'eventuale elenco dei soggetti non ammessi a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
9. Il beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 7, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.
10. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata così come previsto dall'articolo 32 bis della Legge, su richiesta dei beneficiari.
11. Salvo quanto previsto dal comma 10, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.
12. L'intervento proposto può essere avviato dal 1 gennaio dell'anno di concessione dell'incentivo e comunque ha inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.
13. I beneficiari danno tempestiva comunicazione della data di avvio al Servizio, che può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 15
(*Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo*)

1. Gli interventi ammissibili ai sensi dell'articolo 14, sono valutati dal Servizio assegnando alle domande di contributo i punteggi, cumulabili tra loro, all'interno delle seguenti fasce di punteggio:
a) da 0 a 25 punti se l'intervento consiste nel miglioramento funzionale della sala cinematografica, in particolare, sistemi di biglietteria elettronica, acquisto di attrezzatura e interventi funzionali alla fruizione degli spettacoli ai soggetti con disabilità sensoriale;
b) da 0 a 30 punti se l'intervento riguarda l'accessibilità della sala cinematografica alle persone con disabilità;
c) da 0 a 20 punti se l'intervento consiste nell'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza;
d) da 0 a 5 punti se l'intervento consiste in opere di ordinaria manutenzione della sala cinematografica;
e) d 0 a 15 punti se l'intervento consiste nell'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale in particolare impianti elettrico, di estinzione degli incendi, di rilevazione e segnalazione automatica - fumo e incendio, di ventilazione, di riscaldamento, di climatizzazione;

f) da 0 a 10 punti se l'intervento consiste nell'acquisto di attrezzature tecniche in particolare, arredi, impiantistica comprensiva di interventi di efficientamento energetico;
g) da 0 a 10 punti se l'intervento consiste nell'acquisto di un nuovo impianto di proiezione digitale da installare in una sala cinematografica priva di tale impianto;
h) da 0 a 5 punti se l'intervento consiste nell'acquisto di un nuovo impianto di proiezione digitale da installare in una sala cinematografica dotata di un impianto di proiezione digitale acquistato da oltre sei anni antecedenti a quello di presentazione della domanda;
i) da 0 a 30 punti se le sale cinematografiche, per le quali viene richiesto il contributo, sono riconosciute d'essai;
j) da 0 a 5 punti se l'incentivo richiesto è inferiore al 25 per cento del totale della spesa ammissibile.
2. Nell'ipotesi in cui due o più interventi ottengano lo stesso punteggio, l'ordine nella graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;
b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 16
(*Rendicontazione della spesa e relativa documentazione*)

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43, della legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative agi interventi finanziati;
b) la relazione riepilogativa degli interventi realizzati.
4. E' altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.
5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 17
(*Presentazione della rendicontazione*)

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.
3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello della concessione dell'incentivo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).
5. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di centottanta giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 3.
6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 18
(*Rideterminazione e revoca del decreto di concessione dell'incentivo*)

1. Qualora, in sede di rendicontazione, l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante:
a) dalla rinuncia del beneficiario;
b) dal mancato rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, eventualmente prorogati;
c) dall'accertamento in sede di rendicontazione, che l'intervento è sostanzialmente diverso dalle tipologie di spesa ammesse a finanziamento;
d) dalla mancata realizzazione dell'intervento;
e) dal venir meno del vincolo di destinazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i), prima della scadenza indicata.
3. Il Sevizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000.
4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 14 comma 10, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 19
(*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
d) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 17;
f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 20;
g) dare visibilità al logo della Regione e al lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" nell'ambito dell'immobile interessato agli interventi oggetto di contributo di cui al presente regolamento a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 14, comma 7;
h) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

i) mantenere il vincolo di destinazione sui beni immobili per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 bis, della Legge.

Art. 20
(*Ispezioni e controlli*)

1. Nel corso del procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 21
(*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 22
(*Disposizioni transitorie*)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, la domanda di incentivo è trasmessa alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per l'annualità 2022 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a pena di inammissibilità.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute on line, il rendiconto è trasmesso alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, il rendiconto relativo all'annualità 2022 è trasmesso entro il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto dall'artico 17, comma 5.

Art. 23
(*Abrogazione*)

1. Il decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 190, (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)) è abrogato.

Art. 24
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO36_1_DPR_133_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0133/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c), e 27, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014;
VISTI gli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, che prevedono che, con riferimento agli incentivi di cui sopra, "con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento";
VISTI, altresì, gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge regionale 16/2014, che rimandano ad uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, per la definizione dei settori d'intervento, dell'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, delle tipologie e dei requisiti dei beneficiari, delle modalità di presentazione della domanda, dei criteri e delle priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, per la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, dei criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, dei limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dai relativi regolamenti;
VISTO il proprio decreto 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. recante "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1377 del 23 settembre 2022 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33;
VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che nella seduta dell'11 ottobre 2022 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P di pari data) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1377/2022;
VISTO il testo del <<Regolamento di modifica del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33>>, e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

SU CONFORME deliberazione di Giunta regionale n. 1509 del 14 ottobre 2022

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.

Art. 1
(*Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015*)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: << procedimento valutativo a bando di cui all'all'articolo 36, commi 1 e 3,>> sono sostituite dalle seguenti: << procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36,>>;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione di cui al comma 3 può essere integrata con uno o più componenti esperti, individuati dal Direttore centrale competente in materia di cultura, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Per gli avvisi in materia di spettacolo dal vivo si applica l'articolo 9, comma 2 bis, della legge.>>.

Art. 2
(*Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015*)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, ed eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena. Le spese e gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;>>;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) spese di produzione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento; spese di rappresentanza nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo costituite esclusivamente da: spese per coffee break e rinfreschi, brindisi con ospiti e giornalisti, addobbo floreale e allestimenti ornamentali delle sale convegni;>>;
c) alla lettera c) dopo le parole: <<spese per stampe>> sono inserite le seguenti: <<compresi cataloghi d'arte, pubblicazioni o atti del convegno,>>.

Art. 3
(*Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015*)

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 è aggiunta la seguente:
<<i bis) spese di rappresentanza, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b).>>.

Art. 4
(*Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015*)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione>> sono soppresse;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.>>.

Art. 5
(*Entrata in vigore*)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO36_1_DPR_134_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0134/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
- l'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
- l'articolo 26, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
- l'articolo 26, comma 3, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1, valutando i progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio prevalentemente in ambito regionale;
- l'articolo 26, comma 4, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale "con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";
VISTO il proprio decreto n. 39 di data 20 febbraio 2017, recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) ", modificato con propri decreti n. 276 di data 12 dicembre 2017, n. 2 di data 10 gennaio 2018 e n. 171 di data 26 settembre 2019, di seguito denominato Regolamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1381, con la quale è stato approvato in via preliminare il <<Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39>>;
VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è stato necessario acquisire il parere

della Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che nella seduta dell'11 ottobre 2022 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P dell'11 ottobre 2022) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1381/2022;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del14 ottobre 2022;

DECRETA

1. È emanato <<Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39>>, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39.

Art. 1 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 2 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 3 modifica all'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 4 modifiche all'articolo 7 ter del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 5 modifica all'articolo 7 quater del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 6 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 7 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 8 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 9 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 10 sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 11 modifiche all'articolo 14 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 12 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 13 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 14 modifiche all'articolo 18 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 15 modifica all'articolo 19 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 16 modifica all'articolo 19 ter del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 17 sostituzione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 18 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 19 disposizioni transitorie
Art. 20 sostituzione degli allegati A, B e C, al decreto del Presidente della Regione 39/2017
Art. 21 entrata in vigore
Allegato A sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 39/2017
Allegato B sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 39/2017
Allegato C sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 39/2017

art. 1 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole:<<iniziative>> sono inserite le seguenti:<<di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di aver realizzato almeno tre edizioni dell'iniziativa per la quale richiedono il finanziamento negli ultimi cinque anni antecedenti a quello della prima annualità del triennio di cui all'articolo 7. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:
a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi;
b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal finanziamento regionale;
c) attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie;

d) messa a disposizione sul proprio sito internet di studi, ricerche e pubblicazioni realizzati con il contributo regionale nel triennio di riferimento;
e) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 250.000,00.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;>>;
b) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<< e) la relazione illustrativa delle iniziative di studio e di divulgazione svolte nei cinque anni antecedenti alla prima annualità del triennio >>;
c) al comma 6, le parole: "e comma 4" sono soppresse.

art. 3 modifica all'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017, la parola: <<redatte>> è sostituita dalla seguente: <<redatta>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 7 ter del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. All'articolo 7 ter del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:
<<a bis) riferite alle iniziative di studio e divulgazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) che prevedono un fabbisogno di finanziamento inferiore a euro 50.000,00 o superiore a euro 250.000,00, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e);>>;
b) alla lettera c) del comma 1, le parole: <<e comma 4>> sono soppresse.

art. 5 modifica all'articolo 7 quater del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 7 quater del decreto del Presidente della Regione 39/2017, le parole: <<degli articoli 13 e 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 14>>.

art. 6 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono abrogati.

art. 7 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: <<punti 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti trenta>>;
b) al comma 3, le parole: <<punti 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti trenta>>;
c) alla lettera a) del comma 4, le parole: <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
d) alla lettera b) del comma 4, le parole: <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: <<punti 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti trenta>>;
b) al comma 3, le parole: <<punti 40>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti quaranta >>.

Art. 9 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, la parola: <<e)>> è sostituita dalla seguente: <<b)>>;
b) al comma 6, dopo la parola: "pubblicato" è inserita la seguente: "sul".

Art. 10 sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, è sostituito dal seguente:
<< art. 14 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo
1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio, di cui all'articolo 12, comma 2, dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.
2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 7 bis, è corredata da:
a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il 10 per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;
b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D e E;
c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità antecedente a quella per la quale si richiede il finanziamento;
d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda.
4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera a), comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una valutazione parziale della domanda ovvero una non valutazione della medesima.>>.

art. 11 modifiche all'articolo 14 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. All'articolo 14 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:
<<a bis) riferite alle iniziative di studio e divulgazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) che prevedono un fabbisogno di finanziamento inferiore a euro 50.000,00 o superiore a euro 250.000,00, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e);>>;
b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) prive del documento indicato all'articolo 14, comma 2, lettera a);>>.

art. 12 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola:<< a)>> è sostituita dalla seguente:<<b)>>;
b) al comma 3, le parole <<nell'annualità precedente>> sono soppresse e la parola: <<d)>> è sostituita dalla seguente:<<c)>>.

art. 13 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall’incentivo regionale, e le spese relative alle attività realizzate nell’annualità di riferimento dai beneficiari;
b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell’annualità di riferimento;
c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, ai sensi dell’articolo 19 ter, comma 1.>>.
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. E’ altresì allegata alla rendicontazione, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.>>.

art. 14 modifiche all’articolo 18 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. All’articolo 18 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’inizio del comma 1 sono aggiunte le parole: <<Salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), >>;
b) al comma 3, dopo le parole: <<revoca del contributo.>> sono inserite le parole: << Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di centottanta giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.>>;
c) al comma 6, le parole: <<novanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<centoventi giorni>>.

Art. 15 modifica all’articolo 19 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 19 bis del decreto del Presidente della Regione 39/2017, dopo le parole: <<logo della Regione>> sono inserite le seguenti: <<e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA” >>.

art. 16 modifica all’articolo 19 ter del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 19 ter del decreto del Presidente della Regione 39/2017, le parole:<<riferita all’anno precedente>> sono soppresse.

art. 17 sostituzione dell’arti**co**lo 21 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. L’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, è sostituito dal seguente:
<<Art. 21 Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
a) spese di personale: retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d’opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario. Spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario relative al personale di cui sopra, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell’importo dell’incentivo. Esclusivamente per le iniziative di divulgazione, le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell’importo dell’incentivo;
b) spese di produzione: in particolare, spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale di cui alla lettera a) quali spese per compensi per prestazioni fornite occasionalmente

da relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali e assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio relative agli ospiti e ai soggetti diversi dal personale, rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario. Spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti, e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi; spese per corone commemorative; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative finanziate, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie. Nella misura massima del 5 per cento dell'importo del finanziamento, spese di rappresentanza costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering, allestimenti ornamentali;
c) spese di pubblicità e di promozione: spese per la realizzazione grafica, la stampa e la digitalizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni; spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;
d) spese per la gestione di spazi: canoni di locazione di spazi per le attività divulgative e artistiche previste dal progetto finanziato, spese di assicurazione, per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per la realizzazione delle iniziative finanziate;
e) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.
2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
3. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e c bis).
4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.
5. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge.>>.

art. 18 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole <<ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.>> sono soppresse.
b) il comma 1 bis è abrogato.

art. 19 disposizioni transitorie

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, come modificato dal presente regolamento, non si applica agli incentivi concessi nelle annualità 2021 e 2022.
2. L'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 39/2017, come modificato dal presente regolamento, non si applica ai centri di divulgazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e c bis), del medesimo decreto, per la terza annualità del triennio 2021-2023.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 7 bis, comma 2, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 39/2017, per l'annualità 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

Art. 20 sostituzione degli allegati A, B e C al decreto del Presidente della Regione 39/2017
1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 39/2017, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.
2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 39/2017, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.
3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 39/2017, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

art. 21 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 20)
Sostituzione Allegato A al decreto del Presidente della Regione 39/2017

Allegato A
(riferito agli articoli 10 e 11

Indicatore di dimensione qualitativa triennale
PUNTEGGIO MASSIMO 90/90

<table>
<tr><th></th><th>CATEGORIA</th><th>VALUTAZIONE</th><th>PUNTEGGIO</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">Qualità e valore culturale complessivo del progetto triennale proposto

da 0 a 25 punti</td><td>Fascia E - insufficiente</td><td>Punti 0 - 4</td></tr>
<tr><td>Fascia D - sufficiente</td><td>Punti 5 - 8</td></tr>
<tr><td>Fascia C - discreta</td><td>Punti 9 - 12</td></tr>
<tr><td>Fascia B - buona</td><td>Punti 13 - 19</td></tr>
<tr><td>Fascia A - ottima</td><td>Punti 20 - 25</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">Impatto e ricaduta delle attività triennali proposte sul contesto culturale regionale/nazionale/internazionale

da 0 a 25 punti</td><td>Fascia E - insufficiente</td><td>Punti 0 - 4</td></tr>
<tr><td>Fascia D - sufficiente</td><td>Punti 5 - 8</td></tr>
<tr><td>Fascia C - discreta</td><td>Punti 9 - 12</td></tr>
<tr><td>Fascia B - buona</td><td>Punti 13 - 19</td></tr>
<tr><td>Fascia A - ottima</td><td>Punti 20 - 25</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3</td><td rowspan="5">Qualità e valore culturale complessivo delle iniziative e attività di studio e divulgazione realizzate nei cinque anni antecedenti a quello della prima annualità del triennio di riferimento

da 0 a 25 punti</td><td>Fascia E - insufficiente</td><td>Punti 0 - 4</td></tr>
<tr><td>Fascia D - sufficiente</td><td>Punti 5 - 8</td></tr>
<tr><td>Fascia C - discreta</td><td>Punti 9 - 12</td></tr>
<tr><td>Fascia B - buona</td><td>Punti 13 - 19</td></tr>
<tr><td>Fascia A - ottima</td><td>Punti 20 - 25</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">Coerenza del progetto triennale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)

da 0 a 15 punti</td><td>Fascia D - insufficiente</td><td>Punti 0 - 3</td></tr>
<tr><td>Fascia C – discreta</td><td>Punti 4 - 7</td></tr>
<tr><td>Fascia B - buona</td><td>Punti 8 - 11</td></tr>
<tr><td>Fascia A - ottima</td><td>Punti 12 - 15</td></tr>
</table>

Allegato B
(riferito all'articolo 20)
Sostituzione Allegato B al decreto del Presidente della Regione 39/2017

Allegato B
(riferito all'articolo 10)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica
PUNTEGGIO MASSIMO 80/80

CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	**VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO**
1	**Qualità e valore culturale complessivo del progetto annuale proposto** da 0 a 15 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia C - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia B - buono	Punti 8 - 11
		Fascia A - ottimo	Punti 12 - 15
2	**Coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)** da 0 a 15 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia C - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia B - buono	Punti 8 - 11
		Fascia A - ottimo	Punti 12 - 15
3	**Capacità dell'iniziativa annuale proposta di valorizzare e promuovere il territorio, di creare indotto in termini economici e di attrarre un pubblico ampio anche al di fuori dell'area di riferimento** da 0 a 10 punti	Fascia E - Nessuna	Punti 0
		Fascia D - Non sufficiente	Punti 1 - 3
		Fascia C - Sufficiente	Punti 4 - 6
		Fascia B - Buona	Punti 7 - 8
		Fascia A - Eccellente	Punti 9 - 10
4	**Valutazione del CV del soggetto responsabile delle attività di studio e di divulgazione e della struttura organizzativa che gestisce l'iniziativa nell'annualità di riferimento** da 0 a 10 punti	Fascia C - Insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia B - Sufficiente/discreto	Punti 4 - 7
		Fascia A - Buono/ottimo	Punti 8 - 10
5	**Presenza di un programma di didattica rivolto agli allievi della Regione FVG delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e delle università.**	Fascia C – Insufficiente	Punti 0 – 3
		Fascia B – Sufficiente/discreto	Punti 4 – 7

	da 0 a 10 punti	Fascia A – Buono/ottimo	Punti 8 – 10
6	**Piano di comunicazione/promozione dell'iniziativa di divulgazione proposta** da 0 a 10 punti	Fascia C – Insufficiente	Punti 0 – 3
		Fascia B – Sufficiente/discreto	Punti 4 – 7
		Fascia A – Buono/ottimo	Punti 8 – 10
7	**Composizione e qualità del partenariato** in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale da 0 a 10 punti	Nessun partner	Punti 0
		Non sufficiente	Punti 2
		Sufficiente	Punti 5
		Buono	Punti 7
		Eccellente	Punti 10

Allegato C
(riferito all'articolo 20)
Sostituzione Allegato C al decreto del Presidente della Regione 39/2017

Allegato C
(riferito all'articolo 10)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica
PUNTEGGIO MASSIMO 50/50

CRITERI QUANTITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	**VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO**
1	**Capacità del soggetto proponente di attrarre finanziamenti per le proprie attività di studio e divulgazione con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione della domanda** da 0 a 10 punti	Nessun finanziamento	Punti 0
		Finanziamenti privati (es. aziende, fondazioni bancarie)	Punti 2
		Finanziamenti pubblici locali/regionali (ad esclusione degli incentivi concessi a valere sul presente Regolamento)	Punti 3
		Finanziamenti pubblici nazionali e/o internazionali (Unione europea e/o altri organismi internazionali)	Punti 5
2	**Apporto di fondi all'iniziativa annuale diversi dal contributo regionale** (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione dell'evento, etc.). da 0 a 10 punti	Apporto fondi fino al 5%	Punti 0
		Apporto fondi superiore al 5% fino al 20%	Punti 5
		Apporto fondi oltre il 20% fino al 40%	Punti 8
		Apporto fondi oltre il 40%	Punti 10
3	**Storicità dell'iniziativa di studio e divulgazione realizzata dal soggetto proponente per la quale si richiede il finanziamento** da 0 a 15 punti	4 – 6 edizioni	Punti 2 - 4
		7- 10 edizioni	Punti 5 - 8
		11 –14 edizioni	Punti 9 - 12
		Oltre 15 edizioni	Punti 15
4	**Estensione territoriale dell'iniziativa** (numero di Comuni della Regione FVG in	1 - 2	0 – 1 punto
		3 - 5	2 – 4 punti

	cui si svolgono le attività di studio e divulgazione) da 0 a 15 punti	6 - 8	5 – 7 punti
		9 – 11	8 – 10 punti
		Oltre 11	15 punti

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO36_1_DPR_135_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2022, n. 0135/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali, ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

VISTO, in particolare, l'articolo 17, così come modificato dall'articolo 6, comma 44, della legge regionale 14/2016, che espressamente prevede:

- al primo comma che la Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali;
- al secondo comma che l'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi fino all'ammontare massimo del 100% della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata;
- al terzo comma che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie, e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento;

VISTO il proprio decreto 16 agosto 2017 n. 0191/Pres. recante "Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", così come modificato con proprio decreto 07.03.2018, n. 051/Pres.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1383 del 23 settembre 2022 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";

VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

PRESO ATTO che nella seduta dell'11 ottobre 2022 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P di pari data) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1383/2022;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2022, n. 1507;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 0191", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", è abrogato.

art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, è aggiunta la seguente:
<<b bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.>>.

art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, è sostituito dal seguente:
<<Articolo 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento
1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>.

art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: <<Soggetti>, è soppressa;

b) al comma 2, la parola: <<liquidazione>>, è sostituita dalla seguente: <<erogazione>>;

c) alla lettera b) del comma 4, le parole: <<e i soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'ERT stesso per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge>> sono soppresse;

d) la lettera b bis) del comma 4 è abrogata.

art. 5 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
b) la relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione;
c) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
d) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, la descrizione dell'opera da realizzare, il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori per gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento per i soggetti privati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14/2002;
e) la deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di incentivo, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
f) per i richiedenti non proprietari della sala teatrale, la copia della convenzione o di altro idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione della sala almeno sino alla scadenza del termine dell'obbligo previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera g), unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi;
g) la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle rispettive categorie ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a), b) o d), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
h) la relazione riepilogativa delle iniziative e degli eventi organizzati con il dettaglio del numero degli spettacoli dal vivo svoltisi nella sala teatrale per la quale viene chiesto l'incentivo negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di inizio della gestione da parte del soggetto istante, nonché cenni storici della struttura, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione;
i) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.
4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e c) comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e h) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 6 inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies nel decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, sono inseriti i seguenti:
<<Art. 6 bis presentazione della domanda
1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 marzo ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b bis).

Art. 6 ter cause di inammissibilità della domanda
1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4;
b) prive dei documenti indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c);
c) prive di procura firmata;
d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis, comma 1;
e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 6 bis, comma 2;
f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 6 quinquies, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6 quater comunicazione di avvio del procedimento
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.>>.

Art. 6 quinqiues istruttoria della domanda
1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

3 Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 11, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
4. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo. >>.

art. 7 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1.Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, la parola: <<soggetto>> è soppressa.

art. 8 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, la parola: <<soggetto>> è soppressa.

art. 9 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, la parola: <<soggetto>> è soppressa e le parole: <<ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione>> sono soppresse.

art. 10 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole: <<e istruttoria>>, sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 5, la parola: <<soggetti>>, è soppressa
d) al comma 6, la parola: <<soggetto>>, è soppressa;
e) al comma 9, la parola: <<soggetti>>, è soppressa.

art. 11 sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 191/2017 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12 rendicontazione e relativa documentazione
1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative agi interventi finanziati;
b) la relazione riepilogativa degli interventi realizzati.
4. E' altresì essere allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.
5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.>>.

art. 12 inserimento dell'articolo 12 bis nel decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis presentazione della rendicontazione
1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.
3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello della concessione dell'incentivo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b bis).
5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
6. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 3;
7. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.>>.

art. 13 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2, le parole: <<comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 5, 5 bis e 5 ter>>;

b) al comma 3, le parole << articolo 16 bis >>, sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 14>>.

art. 14 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 1912017

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 viene sostituito dal seguente:
<<1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
d) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 12 bis;
f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 14 bis;
g) mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2 bis, della Legge;
h) dare visibilità al logo della Regione e al lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" nell'ambito dell'immobile interessato agli interventi oggetto di contributo di cui al presente regolamento a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 10, comma 4;
i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). >>;
b) il comma 1 bis è abrogato.

art. 15 inserimento dell'articolo 14 bis nel decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis Ispezioni e controlli
1. Nel corso del procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 16 disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, la domanda di incentivo è trasmessa alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, per l'annualità 2022 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute on line, il rendiconto, è trasmesso alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, il rendiconto relativo all'annualità 2022 è trasmesso entro il 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 6, del medesimo decreto, come inserito dal presente regolamento
5. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua a trovare applicazione il regolamento previgente.

art. 17 sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 191/2017, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 17)
Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 191/2017

Allegato A (riferito all'articolo 11, comma 1)
Criteri e punteggi per interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia

	CRITERIO QUANTITATIVO	PUNTEGGIO	DETTAGLIO	PUNTI
1	Tipologia intervento	Massimo punti 50 (CUMULABILI)	Interventi di miglioramento funzionale della sicurezza con particolare riferimento alle condizioni di solidità dei carichi sospesi (fissi, sospesi a un organo di sollevamento, dinamici) e strutture tecniche a essi collegati, installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra, o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, fonti di potenziale rischio.	PUNTI 15
			Interventi di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico.	PUNTI 12
			Adeguamento impianti elettrico, di estinzione degli incendi, di rilevazione e segnalazione automatica (fumo e incendio), di ventilazione, di riscaldamento, ecc.,	PUNTI 10
			Miglioramento funzionale, adeguamento tecnologico e acquisto di attrezzature tecniche, interventi relativi ad aree e impianti a rischio specifico quali depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni	PUNTI 8
			Interventi di ordinaria manutenzione e di miglioramento funzionale e acquisto di dotazioni strutturali;	PUNTI 5
2	Numero spettacoli dal vivo realizzati negli ultimi cinque anni nella sala teatrale	Punti 15	Più di 75	PUNTI 15
			da 60 a 75	PUNTI 12
			da 40 a 60	PUNTI

			da 20 a 40 meno di 20	10 PUNTI 5 PUNTI 0
3	Apporto di fondi diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici) €/contributo richiesto	Punti 15	Apporto di fondi oltre il 40% Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20% Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 15 PUNTI 10 PUNTI 5 PUNTI 0
4	Maggior capienza della sala teatrale	Punti 10, in proporzione tra i valori dichiarati	Capienza: ___________	
5	Assenza di finanziamento nel triennio precedente	Punti 10	Anno Anno Anno	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO36_1_DPR_136_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2022, n. 0136/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, o della danza, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "l'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale";
- l'articolo 9, comma 2, lettera c) e l'articolo 13, comma 1, in forza dei quali la Regione finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi a oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà;
- l'articolo 13, comma 2, che dispone che con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento;

VISTO il proprio decreto 7 dicembre 2016, n. 0238/Pres., recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, o della danza, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", modificato con proprio decreto 31 ottobre 2017, n. 0255/Pres., con proprio decreto 26 luglio 2018, n. 0157/Pres., e con proprio decreto 26 settembre 2019, n. 0168/Pres.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1379 del 23 settembre 2022 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, o della danza, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 07 dicembre 2016, n. 238/Pres";

VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

PRESO ATTO che nella seduta dell'11 ottobre 2022 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P di pari data) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1379/2022;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2022, n. 1506;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, o della danza, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238/Pres.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza, o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238

art. 1 modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), le parole <<o della multidisciplinarietà>>, sono soppresse.

art. 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole <<festival multidisciplinari>> e le parole <<o della multidisciplinarietà>>, sono soppresse e, dopo le parole <<stagioni musicali>> sono inserite le seguenti: <<o coreutiche>>.

art. 3 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<(salvo la contemporaneità di tutti e tre i settori, nel qual caso si definisce “festival multidisciplinare”)>>, sono soppresse;
b) la lettera b) è abrogata;
c) alla lettera d), dopo le parole <<stagione musicale>> sono inserite le seguenti: <<o coreutica>> e dopo le parole <<nel settore della musica>> sono inserite le seguenti: <<o della danza>>.

art. 4 modifiche all’articolo 04 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 04 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole <<17 bis>> sono inserite le seguenti: <<,17 ter>>;
b) alla lettera b), le parole <<festival multidisciplinari,>>, sono soppresse e dopo le parole <<stagioni musicali>> sono inserite le seguenti: <<o coreutiche>>.

art. 5 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea è sostituita dalla seguente:
<< 2. I festival organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: >>;
b) prima della lettera a) è inserita la seguente:
<< 0a) il festival deve avere un numero di spettatori, come ricavabile dai “permessi per spettacoli e trattenimenti” presentati alla SIAE, pari ad almeno 3.000 all’anno; nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE; >>;
c) alla lettera e), le parole <<,organizzativo, artistico e tecnico>>, sono soppresse;
d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b), non inferiore a euro 90.000,00 e non superiore a euro 220.000,00;>>.

art. 6 abrogazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è abrogato.

art. 7 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea è sostituita dalla seguente:
<<2. Le rassegne organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: >>;
b) prima della lettera a) è inserita la seguente:
<< 0a) la rassegna deve avere un numero di spettatori, come ricavabile dai “permessi per spettacoli e trattenimenti” presentati alla SIAE, pari ad almeno 2.000 all’anno; nel caso di

spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE;>>;
c) alla lettera f), le parole <<,organizzativo, artistico e tecnico>>, sono soppresse;
d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
<<g) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), non inferiore a euro 70.000,00 e non superiore a euro 170.000,00;>>.

art. 8 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole <<stagioni musicali>>, sono inserite le seguenti: <<o coreutiche>>;
b) al comma 1, dopo le parole <<stagioni musicali>>, sono inserite le seguenti: <<o coreutiche>>;
c) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente:
<<2. Le stagioni o attività concertistiche di musica e danza organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: >>;
d) al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:
<<0a) la stagione o attività concertistica di musica e danza deve avere un numero di spettatori, come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE, pari ad almeno 2.000 all'anno; nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE;>>;
e) alla lettera d) del comma 2, le parole <<,organizzativo, artistico e tecnico>>, sono soppresse;
f) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<e) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), non inferiore a euro 75.000,00 e non superiore a euro 150.000,00;>>.

art. 9 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea è sostituita dalla seguente:
<< 2. I concorsi organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: >>;
b) alla lettera b), dopo la parola <<qualificata>>, sono aggiunte le seguenti: <<composta da almeno 5 giurati, di cui non più di 2 della stessa nazionalità;>>;
c) alla lettera e), le parole <<organizzativo, artistico e tecnico>>, sono soppresse;
d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), non inferiore a euro 60.000,00 e non superiore a euro 110.000,00;>>.

art. 10 modifiche alla rubrica del Titolo III del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Alla rubrica del Titolo III del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole <<festival multidisciplinari,>>, sono soppresse e dopo le parole <<stagioni musicali>> sono inserite le seguenti: <<o coreutiche>>.

art. 11 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 3, è sostituita dalla seguente:
<<b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit; >>;
b) alla lettera d) del comma 3, le parole <<D,E,>>sono soppresse;
c) al comma 6, le parole <<e comma 4>> sono soppresse.

art. 12 modifica all'articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016, la parola <<5,>>è soppressa.

art. 13 modifiche all'articolo 10 ter del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell''articolo 10 ter del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), la parola <<5,>> è soppressa;
b) alla lettera c), le parole <<e comma 4>> sono soppresse.

art. 14 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole <<5,>> e<<b),>> sono soppresse;
b) al comma 1 ter, la parola <<14,>> è soppressa;
c) al comma 2, la parola <<5,>> è soppressa.

art. 15 modifica all'articolo 11 bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 11 bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016, la parola <<14,>> è soppressa.

art. 16 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole <<ai festival multidisciplinari,>> sono soppresse e dopo le parole <<stagioni musicali>>, sono inserite le seguenti: <<o coreutiche>>;
b) al comma 1, le parole <<festival multidisciplinari,>> sono soppresse e dopo le parole <<stagioni musicali>>, sono inserite le seguenti:<<o coreutiche>>;
c) al comma 2, le parole <<i festival multidisciplinari,>> sono soppresse e dopo le parole <<stagioni musicali>>, sono inserite le seguenti: <<o coreutiche>>.

art. 17 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole <<45 punti>> sono sostituite dalle seguenti: <<75 punti>>;
b) al comma 3, le parole <<<punti 80>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti 85>>;
c) alla lettera a) del comma 4, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
d) alla lettera b) del comma 4, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

art. 18 abrogazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è abrogato.

art. 19 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole <<45 punti>> sono sostituite dalle seguenti: <<75 punti>>;
b) al comma 3, le parole <<<punti 85>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti 90>>;
c) alla lettera a) del comma 4, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
d) alla lettera b) del comma 4, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

art. 20 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole <<stagioni musicali>>, sono inserite le seguenti: <<o coreutiche>>;
b) al comma 2, le parole <<45 punti>> sono sostituite dalle seguenti: <<75 punti>>;
c) al comma 3, le parole <<<punti 80>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti 85>>;

d) alla lettera a) del comma 4, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
e) alla lettera b) del comma 4, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

art. 21 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole <<45 punti>> sono sostituite dalle seguenti: <<75 punti>>;
b) al comma 3, le parole <<<punti 70>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti 75>>;
c) alla lettera a) del comma 4, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
d) alla lettera b) del comma 4, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

art. 22 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola <<14,>> è soppressa;
b) al comma 2, le parole <<D,E,>> sono soppresse;
c) al comma 4, le parole <<14, comma 4,>> sono soppresse;
d) al comma 5, le parole <<dal piano economico preventivo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e).>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b).>> e la parola <<soggetti>> è soppressa.

art. 23 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole <<comma 2>>, sono inserite le seguenti; <<dal 1 ottobre>>;
b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<< a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente; >>;
c) alla lettera b) del comma 2, le parole <<D,E,>> sono soppresse;
d) al comma 5, le parole: <<e comma 3>> sono soppresse.

art. 24 modifica all'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole <<e comma 3>> sono soppresse.

art. 25 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole <<D ed E per la realizzazione di festival multidisciplinari,>> sono soppresse e dopo le parole <<stagioni musicali>>, sono inserite le seguenti: <<o coreutiche>>;
b) al comma 3, le parole <<14, comma1,>> e <<14, comma 2,>> sono soppresse;

c) al comma 4, le parole <<14, commi 3 e 4, per la realizzazione di festival multimediali,>> sono soppresse e dopo le parole <<stagioni musicali>>, sono inserite le seguenti: <<o coreutiche>>.

art. 26 modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 2 bis dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole <<14, commi 2 e 3, per i festival multidisciplinari,>> sono soppresse e dopo le parole <<stagioni musicali>>, sono inserite le seguenti: <<o coreutiche>>.

art. 27 modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituita dalla seguente:
<<a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;>>.

art. 28 modifiche all'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, prima delle parole << La rendicontazione è predisposta>>, sono aggiunte le seguenti: <<Salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), >>;
b) al comma 3, dopo le parole <<revoca del contributo.>>, sono inserite le seguenti: << Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di centottanta giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.>>;
c) al comma 6, le parole <<novanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<centoventi giorni>>.

art. 29 modifiche all'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c, le parole <<5, comma 4, >>, sono soppresse;
b) alla lettera d), la parola <<5,>> è soppressa;
c) alla lettera h), dopo le parole <<logo della Regione>> sono inserite le seguenti: <<e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" >>;
d) dopo la lettera j), è aggiunta la seguente:
j bis) dichiarare di aver adempiuto agli obblighi imposti dall'articolo 1, comma 15 quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS).>>.

art. 30 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole <<, a titolo esemplificativo e non tassativo,>> sono soppresse;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;>>;
c) alla lettera b) le parole <<spese di ospitalità>>, sono sostituite dalle seguenti: << spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale>>;
d) alla lettera c), le parole <<spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; >> sono soppresse.

art. 31 modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole <<ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione>> sono soppresse.

art. 32 disposizione transitoria

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016, per l'annualità 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

art. 33 abrogazione degli allegati D ed E al decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Gli allegati D ed E riferiti all'abrogato articolo 14 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono abrogati.

art. 34 sostituzione degli allegati A, B, C, F, G, H, I, L, M al decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L'allegato A, riferito agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.
2. L'allegato B, riferito all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.
3. L'allegato C, riferito all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento
4. L'allegato F, riferito all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato D al presente regolamento.

5. L'allegato G, riferito all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato E al presente regolamento.
6. L'allegato H, riferito all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato F al presente regolamento.
7. L'allegato I, riferito all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato G al presente regolamento.
8. L'allegato L, riferito all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato H al presente regolamento.
9. L'allegato M, riferito all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato I al presente regolamento

art. 35 entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 34)
Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Allegato A
(riferito agli articoli 13, 15, 16 e 17)
Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità, innovatività, originalità e popolarità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) coerenza del progetto triennale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) coerenza del progetto triennale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
4) qualità della direzione artistica e organizzativa	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
5) tradizione culturale del soggetto istante	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 34)
Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 238/2016

Allegato B
(riferito all'articolo 13)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione del festival	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) coerenza del progetto annuale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

6) rilevanza internazionale del festival	//	//	buono	discreto	insufficiente
7) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza e qualità di festival con componente “sociale” (spettacoli per “fasce deboli” della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali “fasce deboli”)	//	//	buono	discreto	insufficiente
9) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) ricaduta dell’evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell’anno precedente	presente (30 punti)	//	//	//	//

Allegato C
(riferito all'articolo 34)
Sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 238/2016

Allegato C
(riferito all'articolo 13)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 6 a 10	5
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 6000	da 5001 a 6000	da 4001 a 5000	da 3001 a 4000	meno di 3000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 3000	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	da 1501 a 2000	meno di 1500
7) numero di unità di personale amministrativo addetto esclusivamente alla produzione e	più di 4	4	3	2	1

all'organizzazione del festival					

Allegato D
(riferito all'articolo 34)
Sostituzione dell'allegato F al decreto del Presidente della Regione 238/2016

Allegato F
(riferito all'articolo 15)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle rassegne

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione della rassegna	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) coerenza del progetto annuale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

6) rilevanza internazionale della rassegna	//	//	buono	discreto	insufficiente
7) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza e qualità della rassegna con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	//	//	buono	discreto	insufficiente
9) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) forme di co-produzione e co-organizzazione, promozione congiunta, coinvolgimento di artisti in maniera congiunta	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	presente (30 punti)	//	//	//	//

Allegato E
(riferito all'articolo 34)
Sostituzione dell'allegato G al decreto del Presidente della Regione 238/2016

Allegato G
(riferito all'articolo 15)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle rassegne

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 9 a 15	8
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 1501 a 2500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	meno di 1000
7) numero di unità di personale amministrativo addetto esclusivamente alla produzione e all'organizzazione della rassegna	più di 4	4	3	2	1

Allegato F
(riferito all'articolo 34)
Sostituzione dell'allegato H al decreto del Presidente della Regione 238/2016

Allegato H
(riferito all'articolo 16)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle stagioni musicali e attività concertistiche

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione della stagione	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) coerenza del progetto annuale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

6) rilevanza internazionale della stagione musicale o dell'attività concertistica	//	//	buono	discreto	insufficiente
7) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza e qualità della rassegna con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	//	//	buono	discreto	insufficiente
9) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	presente (30 punti)	//	//	//	//

Allegato G
(riferito all'articolo 34)
Sostituzione dell'allegato I al decreto del Presidente della Regione 238/2016

Allegato I
(riferito all'articolo 16)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle stagioni musicali e attività concertistiche

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 11 a 15	10
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 1501 a 2500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	meno di 1000
7) numero di unità di personale amministrativo addetto esclusivamente alla produzione e all'organizzazione della stagione o dell'attività	più di 4	4	3	2	1

Allegato H
(riferito all'articolo 34)
Sostituzione dell'allegato L al decreto del Presidente della Regione 238/2016

Allegato L
(riferito all'articolo 17)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei concorsi

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del concorso annuale e coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) coerenza del progetto annuale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) numero e qualità di iniziative collaterali alla rappresentazione del concorso	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza internazionale del concorso	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

5) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione dei partecipanti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri concorsi regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	presente (30 punti)	//	//	//	//
9) curriculum vitae dei membri della giuria	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato I
(riferito all'articolo 34)
Sostituzione dell'allegato M al decreto del Presidente della Regione 238/2016

Allegato M
(riferito all'articolo 17)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei concorsi

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di partecipanti (escluse preselezioni)	più di 50	da 41 a 50	da 35 a 40	da 26 a 34	25
2) numero di edizioni svolte del concorso	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 6 a 10	5
3) montepremi complessivo del concorso	più di euro 22.001	da euro 18.001 a euro 22.000	da euro 15.001 a euro 18.000	da euro 10.001 a euro 15.000	10.000
4) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) numero di unità di personale amministrativo addetto esclusivamente alla	più di 4	4	3	2	1

produzione e all'organizzazione del concorso					

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO36_1_DPR_138_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2022, n. 0138/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0199.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

VISTI, in particolare:

- l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale";
- l'articolo 9, comma 2, lettera b) e l'articolo 12, comma 1, in forza dei quali la Regione finanzia progetti triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;
- l'articolo 12, comma 2, che dispone che "con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3 bis";

VISTO il proprio decreto n. 199/Pres. del 18 ottobre 2016, recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), modificato con Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 e con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 0257/Pres., con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2018, n. 0157/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2019, n. 0170/Pres., di seguito Regolamento;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1376 del 23 settembre 2022 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres.";

VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

PRESO ATTO che nella seduta dell'11 ottobre 2022, la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P di pari data 2022) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1376/2022;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 14 ottobre 2022;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres. nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199

art. 1 modifica all'articolo 04 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 04 del decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle

accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), le parole <<all'articolo 11 >> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 11, 17 ter e 28, comma 2>>.

art. 2 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente:
<<2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:>>;
b) al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:
<<0a) avere un numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità, intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente, e da borderò produzione pari ad almeno 12.000 annuali;>>;
c) al comma 5, le parole <<comma 2, primo periodo>> sono sostituite dalle seguenti:<<comma 2, lettera 0a)>>.

art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente:
<<2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:>>;
b) al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:
<<0a) avere un numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente) pari ad almeno 5.000 annuali;>>;
c) al comma 5, le parole <<comma 2, primo periodo,>> sono sostituite dalle seguenti:<<comma 2, lettera 0a)>>.

art. 4 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, l'alinea è sostituita dalla seguente:
<<2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:>>.

art. 5 modifica all'articolo 7 nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, l'alinea è sostituita dalla seguente:
<<2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver concluso, al momento della presentazione della domanda per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 9, almeno due cicli triennali completi di perfezionamento professionale nel campo del teatro. I soggetti di cui al comma 1, devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:>>.

art. 6 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;>>;
b) al comma 6, le parole <<e comma 4>> sono soppresse.

art. 7 modifica all'articolo 9 ter del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 ter del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole <<e comma 4>> sono soppresse.

art. 8 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole <<punti 12>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti 16>>;
b) alla lettera a) del comma 4, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
c) alla lettera b) del comma 4), le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

art. 9 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole <<punti 12>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti 16>>;
b) alla lettera a) del comma 4, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
c) alla lettera b) del comma 4, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

art. 10 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole <<punti 12>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti 16>>;
b) alla lettera a) del comma 4, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
c) alla lettera b) del comma 4, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

art. 11 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole <<punti 12>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti 16>>;
b) alla lettera a) del comma 4, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
c) alla lettera b) del comma 4 le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

art. 12 modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dal seguente:

<<5. L'esatta entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'articolo 11, comma 1. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.>>.

art. 13 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<comma 2,>> sono inserite le seguenti: <<dal 1 ottobre>>;

b) la lettera a) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

<< a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente >>;

c) al comma 5, le parole <<e comma 3>> sono soppresse.

art. 14 modifica all'articolo 18 bis del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 bis del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole <<e comma 3>> sono soppresse.

art. 15 modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituita dalla seguente:

<<a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività;>>.

art. 16 modifiche all'articolo 22 bis del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 22 bis del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole << La rendicontazione è predisposta>>, sono aggiunte le seguenti: << Salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), >>;

b) al comma 3, dopo le parole <<pena la revoca del contributo.>> sono inserite le seguenti: <<Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di centoottanta giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.>>;

c) al comma 6, le parole <<novanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<centoventi giorni>>.

art. 17 modifiche all'articolo 23 bis del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 23 bis del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) dopo le parole <<logo della Regione>> sono inserite le seguenti: <<e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA” >>;
b) dopo la lettera j), è aggiunta la seguente:
<< j bis) dichiarare di aver adempiuto agli obblighi imposti dall’articolo 1, comma 15 quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS).>>.

art. 18 modifiche all’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole <<, a titolo esemplificativo e non tassativo,>> sono soppresse;
b) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
<<a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d’opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell’importo dell’incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell’importo dell’incentivo; >>;
c) alla lettera b) le parole <<spese di ospitalità>>, sono sostituite dalle seguenti: << spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale>>;
d) alla lettera c), le parole <<spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; >> sono soppresse.

art. 19 modifica all’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole <<ed è annullata in originale dallo stesso, con l’indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione>> sono soppresse.

art. 20 disposizione transitoria

1.In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 bis, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, per l’annualità 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

art. 21 sostituzione degli allegati A, B, D, F e H, al decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. L’allegato A, riferito agli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.
2. L’allegato B, riferito all’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall’allegato B al presente regolamento.
3. L’allegato D, riferito all’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall’allegato C al presente regolamento.
4. L’allegato F, riferito all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall’allegato D al presente regolamento.

5. L'allegato H, riferito all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall'allegato E al presente regolamento.

art. 22 entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 21)
Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato A
(riferito agli articoli 12, 13, 14, e 15)
Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) coerenza del progetto triennale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) coerenza del progetto triennale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
4) qualità della direzione artistica e organizzativa	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

5) tradizione culturale del soggetto istante	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B
(riferito all'articolo 21)
Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato B
(riferito all'articolo 12)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) produzione di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) coerenza del progetto annuale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)					
6) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) collaborazione nell'organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

altro tipo di eventi					
13) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altri arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
14) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzione di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
15) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	presente (30 punti)	//	//	//	//

Allegato C
(riferito all'articolo 21)
Sostituzione dell'allegato D al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato D (riferito all'articolo 13)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di ospitalità

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli teatrali destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	//	//	//	presente (3 punti)	assente
4) coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) coerenza del progetto annuale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)					
6) rilevanza internazionale del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza e qualità di progetti “sociali” (spettacoli per fasce deboli della popolazione ecc.)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc. con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) produzione di materiale (CD, DVD, pubblicazioni, ecc.) finalizzato a creare un archivio degli spettacoli rappresentati	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) collaborazione nell’organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

o altro tipo di eventi					
14) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altri arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
15) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	presente (30 punti)	//	//	//	//

Allegato D
(riferito all'articolo 21)
Sostituzione dell'allegato F al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato F (riferito all'articolo 14)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli teatrali destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) produzione di spettacoli di ricerca, o di figura, o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) coerenza del progetto annuale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)					
6) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza e qualità di progetti produttivi "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc. con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) collaborazione nell'organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

altro tipo di eventi					
13) presenza e qualità di progetti di residenze teatrali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
14) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
15) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	presente (30 punti)	//	//	//	//

Allegato E
(riferito all'articolo 21)
Sostituzione dell'allegato H al decreto del Presidente della Regione 199/2016
Allegato H (riferito all'articolo 15)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle accademie di formazione teatrale

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto formativo, di studi e di perfezionamento annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto ed utilizzo delle lingue straniere	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) qualità delle attività e delle iniziative di sostegno e di promozione di progetti artistici di giovani al di sotto dei 35 anni (premi, co-produzioni, ecc.)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) coerenza del progetto annuale con le finalità di sostegno all'innovazione e all'uso della tecnologia digitale e di promozione dell'approccio "verde" e sostenibile sotto il profilo ambientale, in coerenza al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

6) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc. con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altre accademie di formazione teatrale o con altri teatri (di ospitalità, di produzione e ospitalità, di produzione) regionali, o con l'ERT FVG, o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) organizzazione di scambi, summer school, premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) collaborazione nell'organizzazione di scambi, summer school, premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	presente (30 punti)	//	//	//	//

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO36_1_DPR_139_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2022, n. 0139/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI in particolare:
- l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- l'articolo 24, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
- l'articolo 24, comma 3, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1, valutando i progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio prevalentemente in ambito regionale;
- l'articolo 24, comma 4, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale "con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";

VISTO il proprio decreto n. 0237/Pres. del 7 dicembre 2016, recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", modificato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2017, n. 275, e con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2019, n. 172, di seguito denominato Regolamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1382, con la quale è stato approvato in via preliminare il <<Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237>>;
VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è stato necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che nella seduta dell'11 ottobre 2022 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P dd. 11 ottobre 2022) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1382/2022;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento am-

ministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2022, n. 1503;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237>>, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237.

art. 1 Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è sostituito dal seguente:

<<2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare che il progetto per cui richiedono il finanziamento è un'iniziativa ricorrente. A tale scopo devono aver realizzato almeno tre manifestazioni negli ultimi cinque anni antecedenti a quello della prima annualità del triennio di cui all'articolo 6. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

a) assunzione di almeno 1 unità di personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi;
b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale a valere sul presente Regolamento;
c) attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie;

d) messa a disposizione sul proprio sito internet di ricerche, pubblicazioni e cataloghi d'arte realizzati con il contributo regionale nel triennio di riferimento;
e) il fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), non può essere inferiore a euro 40.000,00 e superiore a euro 100.000,00.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;>>;
b) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<< e) la relazione illustrativa delle iniziative svolte nei cinque anni antecedenti alla prima annualità del triennio>>;
c) al comma 6, le parole "e comma 4" sono soppresse.

art. 3 modifica all'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, la parola:<<redatte>> è sostituita dalla seguente: <<redatta>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. All'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:
<<a bis) che prevedono un fabbisogno di finanziamento inferiore a euro 40.000,00 o superiore a euro 100.000,00, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e);>>
b) alla lettera c) del comma 1, le parole <<e comma 4>> sono soppresse.

art. 5 modifica all'articolo 6 quater del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 6 quater del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole:<<degli articoli 13 e 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 14>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 sono abrogati.

art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 sono abrogati.

art. 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: <<punti 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti trenta>>;
b) al comma 3, le parole: <<punti 15>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti quindici>>;
c) alla lettera a) del comma 4, le parole: <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
d) alla lettera b) del comma 4, le parole: <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>> e la parola:<<dei>> è sostituita dalla seguente:<<del>>;
e) il comma 5 è abrogato.

Art. 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola:<<di>> è sostituita dalla seguente:<<dei>>;
b) al comma 5, la parola: <<e)>> è sostituita dalla seguente: <<b)>>;
c) al comma 6, dopo la parola: “pubblicato” è inserita la seguente: “sul”.

Art. 10 sostituzione dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento.
1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all’articolo 10, comma 2, dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell’anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.
2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall’articolo 6 bis, è corredata da:
a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall’incentivo regionale e le spese, relative alle attività che si intendono realizzare nell’annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il 10 per cento rispetto al deficit indicato nell’annualità precedente;
b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B e C;
c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell’annualità antecedente a quella per la quale si richiede il finanziamento;
d) l’F23 attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
3. E’ altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda.
4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera a), comporta l’inammissibilità della domanda e l’archiviazione d’ufficio.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) o la loro compilazione parziale comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 11 modifiche all’articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. All’articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:
<<a bis) che prevedono un fabbisogno di finanziamento inferiore a euro 40.000,00 o superiore a euro 100.000,00, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera e);
b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) prive del documento indicato all’articolo 12, comma 2, lettera a);>>.

art. 12 modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola:<< a)>> è sostituita dalla seguente:<<b)>>;
b) al comma 3, le parole <<nell’annualità precedente>> sono soppresse e la parola: <<d)>> è sostituita dalla seguente:<<c)>>.

art. 13 modifiche all’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall’incentivo regionale, e le spese relative alle attività realizzate nell’annualità di riferimento dai beneficiari degli incentivi;
b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell’annualità di riferimento;
c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4, ai sensi dell’articolo 17 ter, comma 1.>>.

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. E’ altresì allegata alla rendicontazione, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.>>.

art. 14 modifiche all’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. All’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’inizio del comma 1 sono aggiunte le parole: <<Salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), >>;
b) al comma 3, dopo le parole <<revoca del contributo.>>, sono inserite le seguenti: << Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di centottanta giorni, a condizione che la richiesta motivata, trasmessa dal beneficiario a mezzo PEC, sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.>>;
c) al comma 6, le parole: <<novanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<centoventi giorni>>.

Art. 15 modifica all’articolo 17 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 17 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, dopo le parole: <<logo della Regione>> sono inserite le seguenti: <<e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA” >>.

art. 16 modifica all’articolo 17 ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 17 ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole:<<, riferita all’anno precedente, >> sono soppresse.

art. 17 sostituzione dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1.L’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dal seguente:
<< Art. 19 Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
a) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d’opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario. Spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario relative al personale di cui sopra, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell’importo dell’incentivo. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell’importo dell’incentivo;

b) spese di produzione: in particolare, spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale di cui alla lettera a), quali spese per compensi per prestazioni fornite occasionalmente da relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio relative agli ospiti e ai soggetti diversi dal personale, rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario. Spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti, e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative finanziate, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie; altre spese di allestimento. Nella misura massima del 5 per cento dell'importo del finanziamento, spese di rappresentanza costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering, o allestimenti ornamentali;
c) spese di pubblicità e di promozione: spese per la realizzazione grafica, la stampa e la digitalizzazione di ricerche, pubblicazioni e cataloghi d'arte; spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;
d) spese per la gestione di spazi: canoni di locazione di spazi per le attività divulgative e artistiche previste dal progetto finanziato, spese di assicurazione, per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per la realizzazione delle iniziative finanziate.
e) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

4. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge.>>.

art. 18 modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole <<ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione>> sono soppresse.

Art. 19 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
1.Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è sostituito dal seguente:

<<1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.>>.

Art. 20 disposizioni transitorie
1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, come modificato dal presente regolamento, non si applica agli incentivi concessi nelle annualità 2021 e 2022.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 237/2016, per l'annualità 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

Art. 21 sostituzione degli allegati A, B e C al decreto del Presidente della Regione 237/2016
1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.
2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.
3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall' allegato C al presente regolamento.

art. 22 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 21)
Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 237/2016

Allegato A
(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale
PUNTEGGIO MASSIMO 90/90

	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	**Qualità artistica, valore culturale, innovatività ed originalità del progetto triennale** da 0 a 25 punti	Fascia E - insufficiente Fascia D - sufficiente Fascia C - discreta Fascia B - buona Fascia A - ottima	Punti 0 - 4 Punti 5 - 8 Punti 9 - 12 Punti 13 - 19 Punti 20 - 25
2	**Capacità del progetto triennale di valorizzare e promuovere il territorio, di creare indotto in termini economici e di attrarre un pubblico ampio anche al di fuori dell'area di riferimento** da 0 a 25 punti	Fascia E - insufficiente Fascia D - sufficiente Fascia C - discreta Fascia B - buona Fascia A - ottima	Punti 0 - 4 Punti 5 - 8 Punti 9 - 12 Punti 13 - 19 Punti 20 - 25
3	**Qualità artistica complessiva di almeno tre manifestazioni realizzate nei cinque anni antecedenti a quello della prima annualità del triennio di riferimento** (es. direzione artistica, durata, numero di visitatori, etc.) da 0 a 25 punti	Fascia E - insufficiente Fascia D - sufficiente Fascia C - discreta Fascia B - buona Fascia A - ottima	Punti 0 - 4 Punti 5 - 8 Punti 9 - 12 Punti 13 - 19 Punti 20 - 25
4	**Coerenza del progetto triennale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)** da 0 a 15 punti	Fascia D - insufficiente Fascia C –discreta Fascia B - buona Fascia A - ottima	Punti 0 - 3 Punti 4 - 7 Punti 8 - 11 Punti 12 - 15

Allegato B
(riferito all'articolo 21)
Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 237/2016

Allegato B
(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale
PUNTEGGIO MASSIMO 60/60

CRITERI QUALITATIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	**Qualità artistica, valore culturale, innovatività ed originalità del progetto annuale** da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10
2	**Coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)** da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10
3	**Capacità dell'iniziativa annuale proposta di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso la circuitazione di manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità** da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10

<table>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">Valutazione del CV del direttore artistico/curatore della mostra e della struttura organizzativa che gestisce il progetto (professionalità coinvolte, numero di persone assunte/volontari/giovani con progetti di stage/altro)

da 0 a 10 punti</td><td>Fascia D - insufficiente</td><td>Punti 0 - 2</td></tr>
<tr><td>Fascia C - sufficiente</td><td>Punti 3 - 4</td></tr>
<tr><td>Fascia B - buona</td><td>Punti 5 - 7</td></tr>
<tr><td>Fascia A - ottima</td><td>Punti 8 - 10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">Composizione e qualità del partenariato (in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale)

da 0 a 5 punti</td><td>Fascia C - insufficiente</td><td>Punti 0 - 1</td></tr>
<tr><td>Fascia B - buono</td><td>Punti 2 - 3</td></tr>
<tr><td>Fascia A - ottimo</td><td>Punti 4 - 5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">Piano di comunicazione e promozione dell'iniziativa

da 0 a 5 punti</td><td>Fascia C - insufficiente</td><td>Punti 0 - 1</td></tr>
<tr><td>Fascia B - buono</td><td>Punti 2 - 3</td></tr>
<tr><td>Fascia A - ottimo</td><td>Punti 4 - 5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">Presenza di un piano strutturato di didattica a favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado (inclusi università degli studi, enti di formazione, università della terza età)

Da 0 a 5 punti</td><td>Fascia C - insufficiente</td><td>Punti 0 - 1</td></tr>
<tr><td>Fascia B - buono</td><td>Punti 2 - 3</td></tr>
<tr><td>Fascia A - ottimo</td><td>Punti 4 - 5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8</td><td rowspan="3">Azioni di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento o di sostegno alle famiglie (in particolare di coinvolgimento della popolazione in età infantile ed adolescente oppure in età anziana)

Da 0 a 5 punti</td><td>Fascia C - insufficiente</td><td>Punti 0 - 1</td></tr>
<tr><td>Fascia B - buono</td><td>Punti 2 - 3</td></tr>
<tr><td>Fascia A - ottimo</td><td>Punti 4 - 5</td></tr>
</table>

Allegato C
(riferito all'articolo 21)
Sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 237/2016

Allegato C
(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale
PUNTEGGIO MASSIMO 40/40

CRITERI QUANTITATIVI			
	CATEGORIA	**VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO**
1	**Capacità del soggetto proponente di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione della domanda** da 0 a 10 punti	Nessun finanziamento	Punti 0
		Finanziamenti privati (es. aziende, fondazioni bancarie)	Punti 2
		Finanziamenti pubblici locali/regionali (ad esclusione degli incentivi concessi a valere sul presente Regolamento)	Punti 3
		Finanziamenti pubblici nazionali e/o internazionali	Punti 5
2	**Apporto di fondi al progetto annuale diversi dal contributo regionale** (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione dell'evento, etc.) da 0 a 10 punti	Apporto fondi fino al 5%	Punti 0
		Apporto fondi superiori al 5% sino al 20%	Punti 5
		Apporto fondi superiori al 20% sino al 40%	Punti 8
		Apporto fondi oltre il 40%	Punti 10
3	**Storicità delle manifestazioni espositive realizzate dal soggetto proponente** da 0 a 20 punti	4 – 5 manifestazioni espositive pregresse	Punti 1 - 2
		6 – 10 manifestazioni espositive pregresse	Punti 3 - 8
		11 – 15 manifestazioni espositive pregresse	Punti 9 -19
		Oltre 15 manifestazioni espositive pregresse	Punti 20

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO36_1_ERR_CNC_ARCS_BANDO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT D ERRATA CORRIGE BUR 42

Errata corrige - Azienda sanitaria universitaria “Giuliano Isontina” - ASU GI - Trieste

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di collaboratore amministrativo professionale cat. D da assegnare alle aziende del Servizio sanitario regionale del FVG.

Si rende noto che nel bando di cui all’oggetto, pubblicato sul BUR n. 42 del 19 ottobre 2022, sia nel sommario a pagina 9 che all’interno del Bollettino ufficiale a pagina 258, l’intestazione relativa all’ente:

<<Azienda sanitaria universitaria “Giuliano Isontina” - ASU GI - Trieste>>

viene sostituita dalla seguente:

<<**Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine**>>

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA